

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3908

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CECATI, ALESSI MARIA, CODIGNOLA, DE LAURO MATERA ANNA,
FRANCO PASQUALE, MALAGUGINI, MARANGONE**

Presentata il 27 giugno 1962

Riapertura dei termini previsti dalla legge 16 giugno 1961, n. 530,
per il concorso speciale riservato a direttori didattici incaricati

ONOREVOLI COLLEGHI! — È noto che con la legge 16 giugno 1961, n. 530, si concesse ai direttori didattici incaricati in possesso di determinati requisiti la possibilità di partecipare ad un concorso riservato, secondo le prove di esame e le norme generali vigenti per i concorsi direttivi, per 200 posti. Le domande per tale concorso, regolarmente bandito nei termini, assommano a complessive 650, cosicché è evidente la posizione di particolare favore che verrebbe in tal modo assicurata ai predetti incaricati, considerato che il concorso direttivo generale, che si è ora concluso, ha messo a disposizione complessivamente 300 posti per 5.500 concorrenti. Inoltre, è probabile che il numero dei concorrenti al concorso speciale verrà ulteriormente ridotto, perché una parte di essi risulteranno vincitori del concorso ordinario.

È stato altresì fatto rilevare da più parti che la condizione di particolare favore così determinata a favore dei direttori didattici incaricati non può essere applicata dovunque allo stesso modo, in quanto l'esistenza ed il numero dei direttori incaricati non è proporzionalmente eguale in tutte le pro-

vincie, ma dipende da fattori del tutto casuali, e cioè il numero dei posti per qualsiasi ragione privi di titolari, e il numero degli insegnanti elementari che, in ogni provincia, si trovino in possesso dei requisiti richiesti dalla legge: cosicché può accadere che insegnanti che, in altre provincie, avrebbero sicuramente avuto l'incarico direttivo, non si trovino nella possibilità di conseguirlo nella propria provincia.

Per rendere pertanto la selezione conseguente al concorso riservato meno ristretta, nell'interesse generale della scuola, sembra opportuno che vengano riaperti i termini di detto concorso, fino al 30 settembre 1962, e ciò al duplice scopo di consentire di parteciparvi sia agli insegnanti che abbiano, nel corso dell'anno scolastico 1961-62, maturate le condizioni previste, sia agli insegnanti che abbiano riportato votazioni particolarmente favorevoli nei precedenti concorsi direttivi, pur senza esserne riusciti vincitori. Con la prima estensione, potrebbero partecipare al concorso altri 100 o 200 incaricati; con la seconda, esso sarebbe aperto a circa 800 maestri. In tal modo, il rapporto fra posti messi a concorso (200, più eventual-

mente 20) e concorrenti (circa 1.500) riuscirebbe più equo, pur restando ferma la condizione di favore voluta dal legislatore.

Infine, si riterrebbe necessario prendere questa occasione per eliminare la causa che ha prodotto l'abnorme richiesta di concorsi speciali riservati ai direttori incaricati, mediante una norma, valida a decorrere dal 1° ottobre 1963, per la quale le sedi eventualmente vacanti dovranno per l'avvenire essere affidate esclusivamente, per supplenza, ai direttori titolari di circoli viciniore: si assi-

curerebbe così la competenza della funzione, senza preconstituire posizioni che richiedano poi successive sanatorie, a svantaggio della regolarità dei concorsi.

Dal punto di vista finanziario, nessun ulteriore onere ne ricadrà sull'amministrazione: infatti, il compenso previsto, per tali incarichi, in favore dei direttori titolari costituirà un onere non superiore alla spesa che attualmente il bilancio deve sostenere per la differenza di stipendio corrisposta agli insegnanti incaricati di una direzione di circolo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Al concorso a posti di direttore didattico, riservato a direttori didattici incaricati, di cui alla legge 16 giugno 1961, n. 530, potranno partecipare gli insegnanti elementari che si troveranno in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dall'articolo 1 della legge predetta, al 30 settembre 1962.

ART. 2.

Potranno partecipare al medesimo concorso anche gli insegnanti elementari che siano stati dichiarati idonei in precedenti concorsi direttivi, o abbiano riportato nei concorsi banditi con decreti ministeriali 1° ottobre 1955 e 4 aprile 1959 in ciascuna delle due prove scritte una votazione minima di 30/50, senza però raggiungere i 70/100 previsti dall'articolo 56 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare 26 aprile 1928, n. 1297.

ART. 3.

Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a riaprire i termini per la presentazione delle domande e dei documenti per il concorso di cui sopra, fino al 30 settembre 1962.

ART. 4.

A decorrere dal 1° ottobre 1963, i circoli didattici privi di titolare saranno assegnati in supplenza dal competente provveditore agli studi a direttori didattici titolari di un circolo viciniore. A tali direttori sarà corrisposta, per la durata dell'incarico, una indennità mensile pari ad un quinto dello stipendio lordo percepito.